DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CESSIONE E CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS

Art. 2

Società per la gestione dei rimborsi

All'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo del comma 1 le parole: "Il Governo" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" e le parole: "dallo Stato, dagli enti pubblici previdenziali e dal cessionario dei crediti INPS" sono sostituite dalle seguenti: "dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali ovvero trasferite alla stessa in gestione della societa' cessionaria dei crediti INPS di cui al comma 4 dell'articolo 13.";

b) il primo periodo del comma 3 e' sostituito dal seguente: "I crediti d'imposta contributivi di cui al comma 1, che saranno ceduti alla societa', sono integralmente garantiti dai cedenti.".

Versione in vigore dal 7 settembre 1999, non più in vigore dal 7 novembre 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS
Estremi	Decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-cessione-e-cartolarizzazione-dei/art-2-societa-per-la-gestione-dei-rimborsi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it